



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

ORDINANZA N. 94 del 01-10-2024

Oggetto: : Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto di materiali vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025.

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- secondo l'ultimo inventario delle emissioni della Regione Veneto INEMAR 2021, la frazione primaria di polveri totali PTS e fini PM2.5 e PM10 deriva principalmente dalle emissioni di riscaldamenti civili alimentati a biomasse legnose mentre la frazione secondaria, che si forma in atmosfera per reazioni chimico-fisiche di gas precursori, è legata principalmente agli ossidi di azoto, e all'ammoniaca;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge nonché i valori obiettivo per alcuni inquinanti atmosferici nell'aria ambiente e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 rimangano un inquinante su cui porre attenzione, con riferimento al valore limite giornaliero pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 giorni nell'arco dell'anno civile, come pure il benzo(a)pirene, il cui valore obiettivo annuale è pari a 1 ng/m³;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004, quale strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria e di pianificazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria nel territorio regionale;
- l'Aggiornamento del PRTRA con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19.04.2016, a seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale e del D.Lgs. n. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per il PM10, PM2,5 e altri inquinanti;
- l'avvio della procedura di aggiornamento del Piano, con Deliberazione di Giunta n. 1537 del 11 novembre 2021, la cui proposta è stata adottata con Deliberazione di Giunta n. 480 del 02.05.2024 contestualmente all'avvio della procedura per la sua verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al

Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla situazione di inadempimento collegata all'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea, di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore trasporto su strada, ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta "verde", ai livelli di allerta "arancio" e "rosso" laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;

- il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, con la Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, in alcune zone alcune delle quali localizzate nelle regioni del Bacino Padano, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali limiti e per la quale pende una procedura sanzionatoria. Tale Pacchetto ha integrato e rafforzato quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo interventi aggiuntivi nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento:
 - con azioni di incentivazione, misure temporanee valide dal 1° ottobre al 30 aprile di limitazione dei veicoli, degli impianti termici e degli spandimenti di liquami zootecnici, comprese le domeniche ecologiche;
 - con un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale prima non coinvolti;
 - con una nuova modalità di redazione trisettimanale del bollettino PM10 di ARPAV, che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integra il bollettino Nitrati;
- l'estensione, con Deliberazione di Giunta n. 786 del 12 luglio 2024, fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA, della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della D.G.R.V n. 238 del 2 marzo 2021.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 che ha approvato il progetto di Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, modificando la precedente di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Ponte San Nicolò, prima inserito nell'"IT0510 Agglomerato Padova" risulta ora nell'"IT0519 Agglomerato Padova", che comprende anche il Comune di Padova, Montebelluna, Montebelluna Terme, Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Rubano, Saccolonge, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;

CONSIDERATO che:

- relativamente agli impianti termici, il territorio del Comune di Ponte San Nicolò è compreso nella zona climatica E e che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 4 commi 2) e 3) del D.P.R. n. 74/2013 l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile nella misura massima di 14 (quattordici) ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23, e che ai sensi del comma 3 articolo 4 del D.P.R. n. 74/2013 al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
- i valori massimi di temperatura negli ambienti sono individuati dall'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013, e il Sindaco, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del suddetto decreto, ha facoltà di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- relativamente agli abbruciamenti di residui vegetali all'aperto è prevista la facoltà per i Comuni, ai sensi dell'articolo 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006, confermata anche dall'art. 10 del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, "di sospendere, differire o

vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)". Il periodo in cui sussistono le suddette condizioni è stato individuato con D.G.R.V. n. 122/2015 dal 1° ottobre al 31 marzo ed esteso al 30 aprile con D.G.R.V. n. 238/2021 e D.G.R.V. n. 786/2024;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale e al fine di migliorare la qualità dell'aria di dare attuazione alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano, così come rafforzate dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alle D.G.R.V. n. 238/2021 e n. 786/2024, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia che vede coinvolto anche l'agglomerato di Padova, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all'attuazione delle misure, istituendo dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025:

- la limitazione della temperatura media negli ambienti riscaldati, rispetto ai valori massimi indicati all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013, negli edifici residenziali, negli edifici adibiti ad uffici, ad attività ricreative o di culto, commerciali, sportive, scolastiche, industriali e artigianali;
- la limitazione dell'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale;
- il divieto degli spandimenti di liquami zootecnici (fino al 15 aprile) per contenere le emissioni di ammoniaca, la quale costituisce una delle fonti di formazione di PM10 secondario;
- il divieto di combustioni all'aperto quali: falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento;

TENUTO ALTRESÌ CONTO:

- del confronto dei Comuni capoluogo di Provincia del Veneto nell'ambito del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie;
- delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito degli incontri del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 12/04/2021, del 24/06/2021, del 21/09/2023 e del 23/09/2024 e nella nota prot. n. 313342 del 09/07/2021 al Comune di Padova in risposta a specifiche richieste avanzate dai Comuni per chiarire alcuni dettagli applicativi delle misure previste nell'allegato B della D.G.R.V. n. 238/2021 e favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;
- delle indicazioni fornite negli incontri del 15/07/2024 e 29/07/2024 dal Tavolo Tecnico Zonale provinciale, il quale svolge un ruolo di coordinamento dei Comuni dell'agglomerato di Padova e dei Comuni della Provincia, fuori dell'agglomerato con più di 10.000 abitanti, nell'applicazione delle misure previste da ottobre ad aprile, comprese le domeniche ecologiche;
- dell'espressione favorevole dell'Amministrazione comunale relativamente all'adozione dei provvedimenti sulla limitazione del traffico, degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, sui divieti di combustioni all'aperto di materiali vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, spandimenti di liquami zootecnici, valevoli nel territorio comunale, anche in attuazione delle disposizioni regionali previste da: l'Accordo di Bacino Padano di cui alla D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021, la D.G.R.V. n. 1089 del 09/08/2021 e la D.G.R.V. n. 786 del 12/07/2024;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Ponte San Nicolò e per l'agglomerato IT0519 per la valutazione dei livelli di allerta per il PM10 è quella di "Mandria";

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale svolge un'azione di controllo sugli impianti termici civili, secondo la Legge n. 10/1991, il D.P.R. n. 412/1993, il D.P.R. n. 551/1999, la L.R. Veneto n. 11/2001, nonché il D.Lgs. n. 192/2005, il D.Lgs. n. 311/2006 e il D.P.R. n. 74/2013;

VISTI:

- la L.R. Veneto 16 aprile 1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e ss.mm.ii.;

- la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- L.R. Veneto 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192” e in particolare gli artt. 3, 4 e 5 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 182, comma 6-bis;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 2, comma 1 lettera l-tricies) che definisce l’impianto termico quale “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 813 del 22 giugno 2021 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.”
- il D.L. 13 giugno 2023 n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

ORDINA

a decorrere **dal 01/10/2024 al 30/04/2025**, dal lunedì alla domenica nell’intero territorio comunale

con **livello nessuna allerta – colore verde:**

- la temperatura media negli ambienti riscaldati, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, nel periodo e nella durata giornaliera di accensione previsti all’art. 4 comma 2 lettera e) e comma 3 del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii., non potrà superare i:
 - 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;

- E.7 - attività scolastiche e assimilabili;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono fatte salve le eccezioni di legge.

- il divieto di utilizzo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...) con una classe di prestazione emissiva:
 - inferiore alle “**3 stelle**” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

Con generatori di calore domestici si intendono generatori a servizio di edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.1 - residenza e assimilabili;

- il divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità;

con **livello di allerta 1 - colore arancio:**

- la temperatura media negli ambienti riscaldati, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, nel periodo e nella durata giornaliera di accensione previsti all'art. 4 comma 2 lettera e) e comma 3 del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii., non potrà superare i:
 - 8°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
 - E.7 - attività scolastiche;
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono fatte salve le eccezioni di legge.

- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva:
 - inferiore alle “**4 stelle**” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

Con generatori di calore domestici si intendono generatori a servizio di edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.1 - residenza e assimilabili;

- il divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità;
- il divieto di combustioni all'aperto quali: falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) e art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, scopo intrattenimento;

- fino al 15/04/2025 il divieto di spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati, cui all'art. 2 punto 1 lettera d) dell'allegato A della D.G.R.V. n. 813/2021; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;
- il potenziamento dei controlli con particolare riguardo al divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto, di spandimento dei liquami;

con **livello di allerta 2 - colore rosso:**

- la temperatura media negli ambienti riscaldati, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, nel periodo e nella durata giornaliera di accensione previsti all'art. 4 comma 2 lettera e) e comma 3 del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii., non potrà superare i:
 - 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili
 - E.6 – attività sportive;
 - E.7 - attività scolastiche
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono fatte salve le eccezioni di legge.

- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, ...) con una classe di prestazione emissiva:
 - inferiore alle **"4 stelle"** secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

Con generatori di calore domestici si intendono generatori a servizio di edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/1993, con la sigla E.1 - residenza e assimilabili;

- il divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità;
- il divieto di combustioni all'aperto quali: falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) e art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, scopo intrattenimento;
- fino al 15/04/2025 il divieto di spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati, cui all'art. 2 punto 1 lettera d) dell'allegato A della D.G.R.V. n. 813/2021; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;
- il potenziamento dei controlli con particolare riguardo al divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto, di spandimento dei liquami;

AVVISA

- che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

- che il Sindaco potrà modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità, anche a seguito di eventuali future indicazioni a livello nazionale o regionale;
- che, per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:
 - il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
 - il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
 - in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L'Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (www.comune.pontesanninolo.pd.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

- che il cittadino, per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle";
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che non sia realizzato con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato con documentazione pertinente che deve essere conservata da parte dell'utilizzatore;

RACCOMANDA

- di gestire gli impianti di riscaldamento in modo da limitare al minimo possibile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti;
- di utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, siepi, sfalci d'erba e altri residui vegetali provenienti dalla pulizia di giardini e orti, le linee di servizio del Comune di Ponte San Nicolò, e di impiegare mezzi alternativi al fuoco quali la cippatura del materiale;

INVITA

- tutta la popolazione, in caso di livello nessuna allerta - colore verde, durante le festività natalizie, a non far esplodere fuochi di artificio di qualsiasi tipo classificati come F2, F3 ed F4 (ai sensi all'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123), ad eccezione dei fuochi d'artificio quali, ad esempio, petardini da ballo, candele magiche, girelle al suolo, fontane, bengala a fiamma, ecc. classificati come F1 (ai sensi all'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123) nelle strade, piazze e aree pubbliche e private in tutto il territorio comunale, per ridurre l'inquinamento atmosferico, prevenendo l'aumento delle polveri sottili, salvaguardare la salute pubblica e tutelare gli animali domestici e non;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico a tenere chiuse le porte che comunicano con l'esterno, a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o nel caso in cui le porte di accesso non affaccino direttamente verso l'esterno.

INFORMA

- che il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza;
- che avverso questo provvedimento è ammesso:
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, la violazione del divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103/2023 qualora il Comune di Ponte san Nicolò sia ricompreso nelle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2024 ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 8 del suddetto decreto;
- che, a norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Capo Settore LL.PP. -Ambiente del Comune di Ponte San Nicolò.

IL SINDACO

F.to DE BONI GABRIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Certificato di pubblicazione

**ORDINANZA
N. 94 del 01-10-2024**

Oggetto: : Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto di materiali vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio fino al 01-05-2025 con il seguente numero di Registro Pubblicazioni 797.

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' li
01-10-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art. 23 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO